

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLETTA MONTESSORI

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D. Lgs. Nr. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm. ii. “Codice del Terzo Settore” (d’ora in avanti Codice), l’Associazione di Promozione Sociale “Associazione Culturale Scuoletta Montessori – APS” siglabile “Scuoletta Montessori – APS”;
2. la denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
3. l’Associazione ha sede legale nel Comune di Rivalta (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta;
4. la durata dell’APS non è predeterminata. Essa può essere sciolta con Delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei voti prevista all’art. 12 comma 2.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L’APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

L’APS persegue le seguenti specifiche finalità:

- ✓ promuovere lo sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino aiutandolo a sviluppare il senso di responsabilità e consapevolezza del mondo che lo circonda;
- ✓ promuovere il Metodo Montessori come metodo educativo adatto a sviluppare nel bambino le naturali propensioni ad autogestirsi e auto-disciplinarsi e ad acuire la sua capacità di apprendere in modo spontaneo e di esprimere la propria curiosità per il mondo che lo circonda;

- ✓ Promuovere la pedagogia all'aperto come modo alternativo e all'avanguardia per fissare nozioni, informazioni e dati in modo naturale attraverso la percezione del mondo esterno e l'esperienza diretta con esso.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, nr. 53, e successive modificazioni, nonché le attività di interesse sociale con finalità educativa;
 - lettera l) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione e dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione al bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, nr. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, nr. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:

- ✓ attività didattica (per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento) tese alla formazione nel metodo scolastico e pedagogico montessoriano applicato alle attività scolastiche tradizionali;
- ✓ utilizzo ed insegnamento delle lingue italiano, inglese, spagnolo e francese;
- ✓ attività extracurricolari, laboratoriali (musica, arte, botanica, attività motoria) in ambiente naturale per favorire l'apprendimento e un sano sviluppo psico-fisico;

- ✓ attività di networking per la promozione della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
 - ✓ Symposium pubblici organizzati presso la propria sede operativa su tematiche legate a promuovere la tutela dei diritti umani, civili e sociali.
1. Bis. L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;
 2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
 3. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;
 4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dall'articolo 46 del DPR nr. 445/2000 purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dell'art. 17 del Codice;
 5. Le qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
 6. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
 7. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - Quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - Finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - Erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - Entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - Eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - Attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del Codice;
 - Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm. ii;
 - Attività diverse di cui all'art. 6 del Codice
2. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato;
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'APS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 117/2017;
2. il numero dei soci dell'APS è illimitato. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
3. l'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto all'istanza alla prima riunione utile alla presentazione della domanda;
2. avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve sempre essere motivata e comunicata all'interessato, entro 30 giorni dalla data di deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'assemblea;
5. all'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica del socio, che è intrasmissibile;
6. la qualifica di socio si perde per recesso o esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;

- senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15 (quindici) giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
7. l'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci;
 8. la perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega;
 9. il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessione o dell'esclusione;
 10. in tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcuno diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7

Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS e alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli altri eventuali regolamenti dell'APS;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
 - al pagamento, nei termini, della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine di 15 giorni a far data dal 31 gennaio di ogni anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. l'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.
- Organo di controllo (quando istituito per legge)
- Organo per la Revisione Legale dei conti (quando istituito per legge)
- Organo dei Probiviri

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. l'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta la richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. la convocazione si effettua per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio

Direttivo o dal vice presidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente;

4. hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con i pagamenti della quota associativa annuale;
5. ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione;
6. ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. l'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - discute e approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (quando istituito per legge);
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo (quando istituito per legge);
 - elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti e deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto;
2. per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima sia in seconda convocazione;
3. l'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di nove consiglieri scelti in maggioranza tra i soci che rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile;
2. l'Assemblea, che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario;
4. il tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'APS e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo;
5. in caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea dei Soci ordinaria e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci;
8. il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;

- delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote dei sociali annuali per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
9. il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo;
 10. il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri;
 11. la convocazione è inoltrata per iscritto mediante comunicazione affissa in apposita bacheca dell'Associazione, può essere inoltrata anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo;
 12. i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo;
 13. per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata;
 14. il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le imitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

15. l'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno;
2. ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei Soci; convoca l'Assemblea dei Soci;
3. in caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
4. il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;
2. nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
4. l'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Dlgs 117/2017 di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;

5. l'Organo di controllo dura in carica cinque anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive;
6. i componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;
2. nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;
4. nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
5. il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive;
6. il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'APS e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari;
2. il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili due volte;
3. il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori

- del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano;
4. il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza;
 5. le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 18

Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'APS;
2. il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS.

Art. 19

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 20

Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 21

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.